

(N. 646)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 4 ottobre 1949 (V. Stampato N. 727)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 OTTOBRE 1949

Norme per il sorteggio e la riunione delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'amministrazione del Debito pubblico è autorizzata a procedere ai sorteggi, ai fini dell'ammortamento, delle obbligazioni del prestito redimibile 5 per cento, emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, anche per le serie non interamente collocate e pur se non ancora chiusa la sottoscrizione, con la osservanza del procedimento indicato nell'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 2.

I sorteggi di cui al precedente articolo 1 dovranno aver luogo a partire dall'anno 1950,

di seguito a quelli relativi alle serie emesse e interamente collocate.

Art. 3.

Alle operazioni di riunione dei titoli al portatore del prestito redimibile di cui al precedente articolo 1, dei tagli da lire 100 e lire 500, richieste all'amministrazione del Debito pubblico con domande presentate posteriormente alla data del 3 ottobre 1948 e fino al 31 marzo 1950, sono applicabili le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI